



COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

Provincia di Como

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 20/08/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TEMPORANEO PER LAVORI DI DEZANZARIZZAZIONE NEI GIORNI 25 E 26 AGOSTO 2026 (IN CASO DI MALTEMPO NEI GIORNI 26 E 27 AGOSTO 2026) DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 06:00 NELLE AREE IN ATTO SPECIFICATE.

IL RESPONSABILE DEL AREA VIGILANZA

Vista la comunicazione pervenuta con cui il Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Cassina Rizzardi richiedeva l'emanazione della presente Ordinanza l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli per i giorni 25 e 26 agosto 2026 dalle ore 00:00 alle ore 06:00, (in caso di maltempo per i giorni 26 e 27 agosto 2026) onde consentire i lavori di dezanzarizzazione, di cui alla Determinazione n. 93 del 09/03/2026 Area Lavori Pubblici e Manutenzione, nelle seguenti aree:

- > Parcheggio Campo polivalente di Via Fratelli Nava;
- > Via Vittorio Veneto;
- > Via Pierina Canova;
- > Piazza Nobildonna Porro Lambertenghi;
- > Via Fratelli Cogliati;
- > Via Agostino Monti;
- > Parcheggio cimitero;
- > Piazza Silvio Pellico;
- > Via Lambertenghi;
- > Via Della Chiesa;
- > Parcheggio di Viale Risorgimento intersezione Via della Chiesa;
- > Via Garibaldi;

- > Parcheggio Via Ronco Vecchio;
- > Parcheggio parco giochi di Via Morandi;
- > Parcheggio parco giochi inclusivo di Via Verdi.

Preso atto che detti lavori sono stati affidati mediante la stessa Determinazione n. 93 del 09/03/2026 alla Ditta "Zapparoli Disinfestazioni Derattizzazioni", con sede in via Pascoli n. 9, Cadorago (Co) P. Iva 02829520135;

Constatato che, onde consentire l'esecuzione di detti lavori in assoluta sicurezza, si debba procedere all'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree sopra individuate, durante tutto l'arco temporale in cui gli stessi vengono eseguiti;

Preso atto che è responsabile dei lavori, nonché dell'esatta esecuzione delle prescrizioni date nella presente Ordinanza, nonché negli atti del Procedimento, è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

ORDINA

Per tutto quanto esposto in premessa e qui richiamato, formandone parte integrante,

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli per i giorni 25 e 26 agosto 2026 dalle ore 00:00 alle ore 06:00, (in caso di maltempo per i giorni 26 e 27 agosto 2026) onde consentire i lavori di dezanzarizzazione, di cui alla Determinazione n. 93 del 09/03/2026 Area Lavori Pubblici e Manutenzione, nelle seguenti piazze e vie:

- > Parcheggio Campo polivalente di Via Fratelli Nava;
- > Via Vittorio Veneto;
- > Via Pierina Canova;
- > Piazza Nobildonna Porro Lambertenghi;
- > Via Fratelli Cogliati;
- > Via Agostino Monti;
- > Parcheggio cimitero;
- > Piazza Silvio Pellico;
- > Via Lambertenghi;
- > Via Della Chiesa;
- > Parcheggio di Viale Risorgimento intersezione Via della Chiesa;
- > Via Garibaldi;
- > Parcheggio Via Ronco Vecchio;

- > Parcheggio parco giochi di Via Morandi;
- > Parcheggi di Via Verdi.

Al Responsabile dei lavori, di provvedere:

- entro 48 ore dall'inizio dei divieti, alla posa dell'idonea segnaletica così come previsto dal Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché dal D.M. 10 luglio 2002;
- entro 48 ore dall'inizio di detti lavori, di dare avviso ai residenti ed alle attività economiche presenti nella via;
- al ripristino dello stato dei luoghi al termine delle attività;

Al Responsabile dei lavori, di consentire il transito, in deroga alla presente Ordinanza, ai Veicoli di Soccorso, ai Veicoli delle Forze di Polizia nonché ai veicoli al servizio delle persone disabili residenti nelle Vie interessate;

Al Responsabile dei lavori, di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate nell'Atto di concessione temporanea per l'uso di suolo pubblico nonché alla normativa per la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro;

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorioso comunale nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente in materia;

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di cui all'art. 12 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6, 7, 20 e 21 del "Nuovo Codice della Strada".

Dalla Residenza Comunale, lì 20 agosto 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
POLIZIA LOCALE
BELLU' Alessandro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassina Rizzardi. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Bellu' Alessandro in data 20/08/2026